

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/976 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Tallinn (AS Tallinna Lennujaam)***[notificata con il numero C(2017) 3798]***(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. DECISIONE DI DEROGA NOTIFICATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

- (1) Con email datata 14 febbraio 2017 e lettera ricevuta dalla Commissione il 7 marzo 2017, le autorità estoni, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE (di seguito «la direttiva»), hanno notificato la decisione di deroga del governo della Repubblica di Estonia, adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, relativa all'aeroporto di Tallinn.
- (2) La deroga consiste nella riserva a vantaggio dell'ente di gestione dell'aeroporto (Tallinn Airport Ltd), tramite la sua controllata al 100 % Tallinn Airport GH Ltd, come soggetto unico, del diritto di prestare a terzi presso l'aeroporto internazionale di Tallinn i seguenti servizi di cui all'allegato della direttiva, punti 3 e 5: assistenza bagagli e assistenza operazioni in pista. La deroga, basata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva è concessa per un periodo iniziale di due anni a decorrere dal 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2019. Inoltre, alla luce del periodo previsto per superare i vincoli di spazio e aprire ulteriormente il mercato, le autorità estoni hanno deciso di prorogare il suddetto lasso di tempo di un ulteriore periodo di due anni, dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2021, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, la Commissione ha consultato il governo estone in merito al suo progetto di relazione di valutazione.

2. SITUAZIONE ATTUALE NELL'AEROPORTO DI TALLINN

- (4) A seguito del recente aumento del traffico annuale, che ha superato la soglia dei 2 milioni di movimenti di passeggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, l'aeroporto di Tallinn rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ed è tenuto al rispetto degli obblighi della stessa relativamente all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra.
- (5) Per quanto concerne l'assistenza bagagli, attualmente l'aeroporto di Tallinn dispone di un terminal passeggeri e di un sistema di smistamento per i bagagli registrati in loco e per tutti i bagagli in transito, situato al piano interrato della parte centrale del terminal.
- (6) Nonostante la completa liberalizzazione del pieno accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, a causa dei problemi di spazio l'aeroporto è attualmente l'unico prestatore di servizi di assistenza bagagli e di assistenza operazioni in pista tramite la propria controllata.
- (7) Tallinn Airport Ltd sta ampliando l'aeroporto. Questo processo, programmato nel 2010, inizialmente non era stato previsto per l'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. Tuttavia poiché l'aeroporto ha raggiunto la soglia dei 2 milioni di passeggeri la direttiva è diventata applicabile e i piani di costruzione sono stati riesaminati di conseguenza, al fine di riservare investimenti specifici all'apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra. L'aeroporto dispone di programmi di investimento sia per quanto concerne i piani di costruzione iniziali, che proseguiranno come programmato, che per quanto riguarda quelli progettati

⁽¹⁾ GUL 272 del 25.10.1996, pag. 36.

